ORDINANZA DELLA CORTE DELL'11 LUGLIO 1979 [1]

Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contro Commissione delle Comunità europee

Causa 60/79

Massime

1. *Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Associazione di operatori economici — Atto impugnato lesivo per gli interessi generali della loro categoria — Irricevibilità*
   (Trattato CEE, art. 173, 2° comma)

2. *Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Atto richiesto — Regolamento — Irricevibilità*
   (Trattato CEE, art. 175, 3° comma)

1. Non si può ammettere il principio secondo il quale un'associazione, in quanto rappresenti una categoria d'imprenditori, sarebbe individualmente toccata da un atto che lede gli interessi generali della stessa categoria.

2. Il regolamento che modifichi un altro regolamento non può essere considerato come un atto di cui una persona fisica o giuridica possa essere destinataria ai sensi dell'art. 175, 3° comma, del Trattato CEE.

Nella causa 60/79,

FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente, J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la presente

ORDINANZA

In fatto

L'art. 6 sexies del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo» (GU n. L 99, pag. 1), prevede la possibilità, a talune condizioni, di attribuire un aiuto a favore della produzione comunitaria di mosti concentrati, usati per aumentare la gradazione alcolica dei vini. La Commissione si è avvalsa di tale possibilità, emanando, secondo il procedimento «del comitato di gestione», il regolamento 25 gennaio 1979, n. 130, «relativo alla campagna viticola 1978/1979» (GU n. L 19, pag. 17), a termini del quale

— l'aiuto è concesso ai produttori di uve destinate all'elaborazione di vini da tavola, che possano dimostrare una resa inferiore a 70 ettolitri per ettaro per il raccolto 1978 e le cui aziende siano situate nelle zone viticole C (con alcune eccezioni);

— l'importo dell'aiuto, calcolato in unità di conto per grado potenziale e per ettolitro di mosto concentrato utilizzato, varia a seconda della provenienza dei mosti (1,16 u.c. per quelli originari della parte italiana della zona C III e della Corsica, ed 1,04 u.c. per quelli originari di altre regioni della Comunità).

Con lettera 8 febbraio 1979, la ricorrente (Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays) protestava presso un alto funzionario del Ministero francese dell'agricoltura, scrivendo, fra l'altro, quanto segue:

«Ci sembra indispensabile realizzare un'assoluta uguaglianza dell'aiuto, indipendentemente dalla provenienza dei mosti concentrati, in base a 1,16 u.c. per grado potenziale/ettolitro.

Auspichiamo un intervento del Governo francese presso la Commissione di Bruxelles per giungere a tale uguaglianza».

Secondo la ricorrente, detto funzionario avrebbe trasmesso la lettera alla Commissione.

Non avendo ottenuto risposta da questa, la ricorrente adiva questa Corte ai sensi degli artt. 173 e 175 del Trattato CEE. Essa impugna il regolamento n. 130/79 e ne chiede l'annullamento sostenendo che esso «procura alla zona C III italiana e alla Corsica una posizione dominante nella produzione di mosti concentrati, ai sensi dell'art. 86 del Trattato» ed è «atto a creare fra contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando uno svantaggio nella concorrenza, in contrasto con l'art. 85 del Trattato».

Con atto in data 23 maggio 1979, pervenuto in cancelleria il 25 maggio successivo, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte. I suoi argomenti sono i seguenti:

a) ricorso per annullamento:

— la Corte ha sempre rifiutato di riconoscere alle associazioni il diritto di agire per l'annullamento di atti che eventualmente ledano i diritti dei loro aderenti; inoltre, non si può ritenere che il regolamento n. 130/79 sia in realtà una decisione individuale: l'aiuto è stato istituito a favore di tutti i produttori di vini che posseggano certi requisiti obiettivi, non già a favore di determinati operatori;

— il regolamento di cui trattasi affida agli Stati membri importanti compiti in materia di attuazione, per cui è impossibile considerare ch'esso riguardi direttamente la ricorrente;

b) ricorso per carenza:

— la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta diretta;

— la richiesta è comunque avvenuta irregolarmente, poiché la lettera 8 febbraio 1979 non indicava alcun termine;

— non si può ammettere che la richiesta cui è subordinato il ricorso per carenza abbia ad oggetto l'annullamento di un regolamento.

La ricorrente osserva che, pur senza menzionare l'art. 173, essa ha inteso tuttavia richiamare l'art. 85 a proposito dell'aiuto discriminatorio ed ha fatto riferimento alla posizione dominante determinata da quest'ultimo. Anche ammesso che essa non si sia basata sull'art. 173, un principio giuridico generalmente riconosciuto imporrebbe che il giudice adito proceda d'ufficio, e ciò tanto più che, in materia di posizione dominante, gli accordi o le decisioni vietati sono «nulli di pieno diritto». Sono i viticoltori aderenti alla Federazione che, dovendo dichiarare

la provenienza del mosto concentrato da essi acquistato, hanno richiamato l'attenzione del sindacato stesso sul carattere discriminatorio degli aiuti regionali, incaricandolo di denunciare tale carattere con maggiore efficacia di quanto avrebbero potuto fare da soli. La legittimazione ad agire è stata riconosciuta alle associazioni sindacali di categoria dal Consiglio di Stato francese. Quanto alla ricevibilità dei ricorsi proposti da persone giuridiche diverse dallo Stato, la Corte dovrebbe quindi ammettere che lo spirito del Trattato è meno rigido della sua giurisprudenza, e che sarebbe logico lasciare alle associazioni piena facoltà di esercitare il diritto offerto dagli artt. 173 e 175.

In diritto

A norma dell'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. La Corte ritiene che non si debba passare alla fase orale, e decide, in conformità all'art. 91, § 3, di statuire senza indugio nella fattispecie, in base alle memorie scritte.

Il ricorso è irricevibile.

Quanto alla domanda di annullamento in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato, il regolamento impugnato non può essere considerato come una decisione nei confronti della ricorrente, ai sensi di questo articolo, né come una decisione che la riguardi direttamente e individualmente, pur avendo l'apparenza di un regolamento. Esso è infatti un atto di natura puramente normativa e si applica a qualsiasi produttore di vino della Comunità. Si deve inoltre rilevare che, com'è stato già dichiarato da questa Corte, in particolare nella sentenza 14 dicembre 1962 (cause riunite 16 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et de légumes e altri c/ Consiglio, Racc. 1962, pag. 879), non si può ammettere, in via di principio, che un'associazione, in quanto rappresenti una categoria di imprenditori, sia individualmente lesa da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria. Il suddetto capo del ricorso è perciò irricevibile.

Quanto alla domanda basata sull'art. 175 del Trattato, l'unico strumento giuridico che avrebbe eventualmente consentito di dare soddisfazione alla ricorrente sarebbe stato un regolamento di modifica del regolamento n. 130/79; un atto del genere non potrebbe considerarsi emanato nei confronti della ricorrente ai sensi dell'art. 175, 3° comma. Anche questo capo del ricorso è perciò irricevibile.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Lussemburgo, 11 luglio 1979.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
H. Kutscher